

Febbraio 2022

sommario

SCADENZE	3
SCADENZARIO MARZO 2022	3
FISCALE	12
NOVITA' FISCALI 2022 – ATTI CONVEGNO 02/02/2022	12
NOVITA' FISCALI 2022 RISPOSTE QUESITI WEBINAR 2/2/2022	12
ESTERO	18
DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI ACCESSORI PER TUBI CINESI	18
IMPORT IN SVIZZERA: DAZI INDUSTRIALI ABOLITI DAL 2024	19
COSTI CARNET ATA 2022	19
IL DATO "PAESE DI ORIGINE" DA SEGNALARE NEI MODELLI INTRASTAT 2022	20
PUBBLICATO INTR@WEB 2022 e LA TABELLA TRASPOSIZIONI 2022	22
DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT IN UE DI ALCUNI ELEMENTI DI FISSAGGIO IN FERRO O ACCIAIO ORIGINARI DELLA CINA	23
OPPORTUNITA' E FINANZIAMENTI	23
BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	23
FORMAZIONE	24

FONDIMPRESA AVVISO 3/2021 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER PMI	24
IL RUOLO DEL CONTROLLER IN AZIENDA	24
SICUREZZA-AMBIENTE	24
NOVITÀ E SCADENZE DELL'AREA SICUREZZA AMBIENTE.....	24

SCADENZE
SCADENZARIO MARZO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 3/3/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
martedì 15/3/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
Martedì 15/3/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
mercoledì 16/3/22	STS-730 PRECOMPILATO. Invio telematico dei dati spese detraibili 2021: spese funebri, spese per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio; spese frequenza asilo nido.	Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc. Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società, Amministratori di condominio	Modalità telematica esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 16/3/22	CERTIFICAZIONE UNICA (CU). Consegna della certificazione dei compensi/somme corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2021, ai lavoratori dipendenti e assimilati, a percettori di redditi di lavoro autonomo, professionisti, agenti e rappresentanti, associati in partecipazione e a percettori di redditi diversi.	Sostituti d'imposta	Consegna al sostituto (professionista, agente, eccetera)	
mercoledì 16/3/22	CERTIFICAZIONE UNICA (CU). Termine per effettuare l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 – quadro CT della Certificazione (CU).	Sostituti d'imposta	modello approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate Provvedimento n. 10044/2017 del 16/01/2017. Esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, attraverso i consueti canali Entratel e Fisco Online.	La comunicazione non deve essere inviata dai sostituti d'imposta che hanno partecipato al flusso telematico negli anni 2011 e seguenti. Per le eventuali variazioni dei dati già comunicati a partire dal 2011 si dovrà essere utilizzare il modello CSO "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
mercoledì 16/3/22	CERTIFICAZIONE UNICA (CU). Trasmissione della Certificazione Unica relativa al 2021 (CU – ex CUD).	Sostituti d'imposta o loro intermediari.	Esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate, attraverso i consueti canali Entratel e Fisco Online.	Per la consegna al percettore si rinvia alla scadenza del 16/3/2022. Per redditi non dichiarabili nel modello 730 riguardanti i compensi/somme corrisposti e le ritenute effettuate nel 2021, a percettori di redditi di lavoro autonomo, professionisti, agenti e rappresentanti - con P.IVA - e a percettori non residenti di redditi diversi, la consegna è ammessa entro la scadenza di presentazione del mod. 770 (di norma, entro il 31/10/2022).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 16/3/22	CERTIFICAZIONE UTILI (CUPE). Consegna della certificazione ai soci per le somme corrisposte nel 2021 da parte delle società di capitali (soggetti IRES) a titolo di utile / dividendo o proventi equiparati in qualunque forma corrisposti, inclusi i compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. I percettori di utili devono utilizzare i dati contenuti nella CUPE per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia.	Società di capitali - Soggetti IRES	Consegna ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.	La certificazione non va rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La stessa può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti che hanno percepito utili o altri proventi equiparati, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero a imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-bis del D.P.R. 600/1973.
mercoledì 16/3/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
mercoledì 16/3/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
mercoledì 16/3/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante, la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
mercoledì 16/3/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6002. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 16/3/22	VERSAMENTO IVA ANNUALE. Versamento dell'IVA annuale, importo minimo superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10,00). E' possibile anche la rateazione con maggiorazione degli interessi dell'0,33% mensili fino a novembre.	Contribuenti IVA trimestrali e/o mensili per conguagli da dichiarazione annuale Iva	Utilizzando il modello F24. Gli interessi da rateazione devono essere esposti nel modello F24 separatamente.	Per i soggetti "trimestrali normali", l'importo dell'Iva annuale deve essere maggiorato degli interessi nella misura dell'1% in vigore dal 1.1.2001. I soggetti che preferiscono eseguire il versamento entro i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base al Modello REDDITI, applicando la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese successivo al 16/3, utilizzando il codice 6099. Nel caso di eventuale rateazione, gli interessi vanno invece versati con il codice tributo 1668.
mercoledì 16/3/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243.N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
mercoledì 16/3/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori), 1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
mercoledì 16/3/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
mercoledì 16/3/22	COMUNICAZIONE OPZIONE CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA. Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativa alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (artt. 119-121 DL. 34/2020).	Contribuenti/aziende interessati	Modalità telematica esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel.	Per i crediti derivanti da detrazioni in relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi edilizi agevolati al 110% e altri interventi edilizi minori, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di invio è stato prorogato al 7/4/2022. (Prov. ADE 3/2/2022).
mercoledì 16/3/22	TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI-SOCIALI. Pagamento della TCG annuale per la vidimazione dei libri sociali di € 309,87 o € 516,46 se il capitale o fondo di dotazione è superiore ad € 516.456,90.	Società di capitali	Con il modello F24. E' possibile la compensazione.	Codice tributo: 7085. Questa tassa non assorbe l'imposta di bollo sui libri contabili/sociali.
venerdì 18/3/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di febbraio. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246
domenica 20/3/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di febbraio.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 21/3/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
venerdì 25/3/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di febbraio.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
mercoledì 30/3/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Marzo. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
giovedì 31/3/22	CONAI. Termine per: la forfetizzazione del contributo per le etichette; la forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2021 per il 2022); la particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
giovedì 31/3/22	LAVORO USURANTE Presentazione modello Lav-US.	Datori di lavoro	Il modello telematico LAV-US va trasmesso dalle aziende al Ministero del lavoro tramite la sezione Cliclavoro, pena l'applicazione di sanzioni (importo variabile da 500 a 1.500 euro).	Comunicazione annuale dei periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. n. 67/2011); in caso di svolgimento di lavoro notturno comunicazione del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 31/3/22	ENASARCO AGENTI. Versamento all'ENASARCO del FIRR - quota 2021	Committenti di rapporti di agenzia	Il versamento va effettuato esclusivamente utilizzando il sistema on-line.	
giovedì 31/3/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di FEBBRAIO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
giovedì 31/3/22	MODELLO EAS. Presentazione del modello EAS al fine di comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati con precedente modello.	Enti non commerciali (associazioni sportive, culturali, politiche, circoli, onlus, ecc.)	In modalità esclusivamente telematica	Art. 30 D.L. n. 185/2008; Provvedimento Ae n. 15895 del 02/09/2009; C.Ae n. 12/E del 09/04/2009. Vedasi notizia pubblicata sul notiziario n. 08/2009. N.B. nel caso di perdita dei requisiti qualificanti da parte dell'ente, il modello va, invece, presentato entro 60 giorni.
giovedì 31/3/22	MODIFICATA SCADENZA Il decreto del MEF 2/2/2022: invio semestrale anziché mensile. SPESE SANITARIE (STS). Invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relative al mese di febbraio ai fini della predisposizione del mod. 730 /REDDITI PF Precompilato mediante il Sistema Tessera Sanitaria (STS).	Settore sanitario: professionisti, strutture e soggetti interessati	Modalità telematica Sistema Tessera Sanitaria.	Per il 2022 , la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del 2022 rimane semestrale : le spese sostenute nel primo semestre 2022, invio entro il 30 settembre 2022, le spese sostenute nel secondo semestre 2022, invio entro il 31 gennaio 2023.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 31/3/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.
giovedì 31/3/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.

Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	A mezzo mail agli indirizzi ITL.provincia.occasionalis@ispettorato.gov.it Nel campo "provincia" inserire la provincia in cui sono avvenute le prestazioni.	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.
--	---	--	---	--

FISCALE**NOVITA' FISCALI 2022 – ATTI CONVEGNO 02/02/2022**

È disponibile il materiale del webinar organizzato dall'area fiscale dell'Associazione **"Novità fiscali della manovra 2022 e dintorni"** [clicca qui](#)

**NOVITA' FISCALI 2022 RISPOSTE QUESITI WEBINAR
2/2/2022**

Pubblichiamo le risposte ai principali quesiti formulati dai partecipanti in occasione del convegno dello scorso 2 febbraio relativo alle novità fiscali 2022 (manovra e dintorni). Si ricorda che gli atti dell'evento sono stati pubblicati su Apiweekly 202202N1 e sono comunque disponibili (anche per le imprese associate che non hanno partecipato all'evento) sul sito dell'associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza > Convegno: novità fiscali 2022.

Sommario

1	QUESITI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI	2
1.1	ACE innovativa 2021	2
1.2	Credito imposta beni strumentali 4.0 e finestra lunga ordini entro il 31/12/2021 ..	3
1.3	Credito imposta ricerca e sviluppo – fruizione in 3 rate annuali.....	4
2	QUESITI IN MATERIA DI NOVITA' IVA.....	4
2.1	Trasporti non imponibili art. 9 – quesito 1	4
2.2	Trasporti non imponibili art. 9 – quesito 2	4
2.3	Dichiarazioni d'intento e nuove modalità fatturazione.....	5
2.4	Iva fallimenti (nuovo regime).....	5
2.5	Acquisti da non residenti ed esterometro	6
2.6	Fatturazione elettronica ed esterometro	6
2.7	Estrazione beni da depositi Iva.....	6
2.8	Intrastat 2022 – nomenclatura beni.....	7
2.9	Intrastat 2022 – natura transazione.....	7

Intrastat 2022 – riparazioni e sostituzioni in garanzia 7

1 QUESITI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI**1.1 ACE innovativa 2021**

Q. In merito all'acronimo ACE innovativa è dunque possibile compensare in F24 tutto l'importo anche in assenza di reddito?

R. Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese (spesso deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica) l'art. 19 del D.L. 73/2021 ha introdotto un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ovvero per il 2021 assumendo l'esercizio coincidente all'anno solare. Con il comma 3 è stata inoltre prevista la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta (cod. tributo 6955 da utilizzare esclusivamente con servizi F24 AdE), in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento

nozionale dal reddito complessivo netto. Detta alternativa va esercitata tramite preventiva comunicazione telematica all'AdE (comma 7 norma cit) secondo il modulo approvato con provvedimento dello scorso 17 settembre (la possibilità è attiva dallo scorso 20 novembre ed è utilizzabile al più tardi con la scadenza della DR relativa al 2021). In detto modulo viene chiesto:

- 1) l'importo della variazione in aumento (incrementi) del capitale proprio verificatosi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero il 2021) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (ovvero il 2020); la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di € 5 milioni;
- 2) il rendimento nozionale che va calcolato nella misura del 15% di detto incremento;
- 3) l'importo del credito d'imposta che, per le società soggette ad Ires, va calcolato nella misura del 24% di detto rendimento nozionale. La spettanza è verificabile nel cassetto fiscale (entro 30 gg dalla comunicazione) ed è ammessa l'eventuale rettifica della comunicazione.

Recapture 2022 e 2023. Ciò premesso va evidenziato che i commi 4 e 5 della norma prevedono dei meccanismi di "recapture" del beneficio (vuoi fruito nella forma del credito d'imposta vuoi della deduzione) qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio si riduca (come precisa la relazione illustrativa ministeriale) **"per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio"**. Nel meccanismo di "recapture" (che apparirà, verosimilmente, nella modulistica redditi dal 2023) non si tiene altresì conto (a differenza dell'ACE ordinaria) del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio (come precisa la norma stessa) in modo da non tener conto delle eventuali perdite di bilancio (come precisa la relazione).

Recapture 2021. Il meccanismo di "recapture" non è previsto, però, solo nei due anni successivi al 2021 ma anche – nel caso di opzione per il credito d'imposta – per il consuntivo 2021. Il primo periodo del comma 3, prevede infatti un meccanismo di recupero del credito d'imposta fruito anticipatamente qualora nel 2021 si verificano decrementi del capitale proprio che riducano gli incrementi che hanno dato luogo al credito d'imposta e quindi la variazione effettiva 2021 risulti inferiore agli incrementi effettuati nello stesso periodo d'imposta (si pensi a chi ha fatto nel 2021 sia aumenti di capitali che distribuzione di riserve). Ancorché di non così immediata percezione tale correttivo è già presente nella nuova modulistica del modello Redditi 2022 relativo al 2021. Si osservi, infatti, che al nuovo rigo RS112A dedicato all'ACE innovativa:

- (i) sono chiesti **non solo gli incrementi** per il 2021 (es.: **utile 2020 destinato a riserva, oppure aumenti capitale 2021 senza ragguglio ai soli fini super Ace come precisato da AdE al Telefisco 2022**) a colonna 1 **ma anche**, rispettivamente a colonna 2 e 3, gli eventuali **decrementi** (es.: distribuzioni utili) e **riduzioni** antielusive;
- (ii) viene determinato, **a colonna 5**, il rendimento nozionale totale (15%), calcolato sugli incrementi al netto dei decrementi o riduzioni (c.1 – c.2 – c.3) e viene chiesto di evidenziare, a colonna 5A, la quota **trasformato in credito d'imposta** (nella sostanza quanto già indicato nella comunicazione all'AdE);
- (iii) viene **rideterminato il credito d'imposta** potenzialmente spettante, tenendo conto di dette riduzioni o decrementi, quale importo da indicare a **colonna 6** (credito d'imposta potenziale calcolato nella misura del 24% del rendimento nozionale del 15% indicato anella colonna 5); importo potenziale effettivo che, se minore di quello riconosciuto dall'AdE a seguito della comunicazione (e riportato in colonna 7) e tolto quanto già compensato entro la presentazione della DR (colonna 11) determina un residuo ancora fruibile (colonna 15); si noti che detto residuo viene calcolato considerando il minore fra il dato effettivo di colonna 6 e il dato spettante da comunicazione di colonna 7 (ovvero quanto "preventivamente" trasformato in credito d'imposta considerando solo gli incrementi) con la conseguenza che l'eventuale utilizzo in eccesso del credito d'imposta va riversato e indicato in colonna 16 (se già avvenuto prima della DR).

In conclusione, **la presenza di perdite di bilancio 2021 non risulta influire nel calcolo del nuovo RS112A per chi dirotta l'ACE innovativa nella fruizione come credito d'imposta**. Chi, invece, rimane nella ordinaria modalità di fruizione in deduzione dal reddito va da sé che la fruizione stessa viene condizionata dalla presenza di base imponibile IRES; in mancanza di reddito fiscale (ad esempio per perdite) oppure di reddito insufficiente ad assorbire la deduzione il beneficio infatti non si concretizza in risparmio Ires. Anche per l'ACE innovativa dovrebbe tuttavia funzionare (come avviene per l'ACE ordinaria) il riporto dell'eccedenza secondo quanto precisato dall'AdE al Telefisco 2022 (vedi risposta

pubblicata a scheda 59 del webinar Apindustria Confimi del 2/2/2022); le nuove istruzioni della modulistica 2022 non sono chiare su questo aspetto.

1.2 Credito imposta beni strumentali 4.0 e finestra lunga ordini entro il 31/12/2021

Q. In merito al credito d'imposta beni strumentali, in presenza di conferme d'ordine e acconti del 20% versati entro il 2021, l'aliquota del 50% è sfruttabile purché i beni siano consegnati entro il 30.06.22 (e quindi entrata in funzione, interconnessione e deposito perizia possono avvenire anche successivamente, nell'arco di alcuni mesi, senza perdere il maggior beneficio), o il termine del 30.06.22 è tassativo per il completamento di tutte le operazioni indicate in precedenza, e pertanto decorsa tale data, si incorre per forza nell'aliquota del 40% decadendo quindi la prenotazione effettuata nel 2021?

R. Se l'ordine accettato e il pagamento dell'acconto minimo del 20% sono avvenuti successivamente al 15/11/2020 e non oltre il 31/12/2021 l'investimento 4.0 in questione entra nella misura del 50% (fino a 2,5 milioni) in vigore per detto periodo a condizione che sia realizzato/ultimato (competenza redditi ex art. 109 TUIR) non oltre il 30/6/2022 (art. 1, comma 1056, L. 178/2020). Così acquisito il beneficio 4.0, il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali (comma 1059) a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (anche se successiva al 30/6/2022) a condizione che i beni siano entrati in funzione (cioè vi sia inizio ammortamento) e con la particolarità (comma 1059) che "nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 ..." (ovvero 10%). Questa regola (che sostanzialmente già valeva per il vecchio iper ammortamento) trova conferma nella circolare 9/E/2021 § 5.4 (pag. 31) in cui si conferma che "in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene 4.0 e la sua interconnessione" anche per il comma 1059 della Legge 178 la fruizione del credito d'imposta avviene "in misura ridotta" (cioè 10%) dall'anno di entrata in funzione del bene, "rinviando la fruizione della misura del credito d'imposta in misura piena a partire dall'anno dell'interconnessione ai sensi del comma 1062" e aggiunge che **se il bene entra in funzione ma non è interconnesso il contribuente può scegliere:**

- (i) se godere già della misura ridotta fino all'anno precedente a quello dell'interconnessione oppure
- (ii) può decidere di "attendere l'interconnessione ... e fruire del credito di imposta in misura piena".

Esemplificando il primo caso (inizio con quota ridotta) con riferimento ad un bene di costo pari a 90.000 il contribuente potrà fruire nell'anno di entrata in funzione (es. 2022) di € 3.000 (1/3 di 90.000 x 10%); dal 2023 (anno della successiva interconnessione) il contribuente potrà fruire della quota piena determinata al netto di quanto già fruito ovvero 14.000 [(90.000 x 50% - 3000) / 3]; idem per 2024 (14.000) e 2025 (14.000).

Suggeriamo di accontentarsi di partire con la quota ridotta anche nel caso in cui l'interconnessione avvenga comunque nel medesimo anno ancorché successivamente all'entrata in funzione (es. entrata in funzione giugno 2022 si parte con F24 per le compensazioni del 16 di luglio con il 10% per 1/3; solo dall'interconnessione a settembre 2022 si fa il calcolo di 1/3 sul 50% e lo si usa per il residuo tenendo conto di quanto già fruito nei mesi precedenti in misura ridotta.

Infine, fermi restando tutti gli altri requisiti si ricorda l'obbligo della perizia asseverata per gli investimenti over 300.000 (ma la si raccomanda anche sotto).

Osservazioni integrative

DDL 228 – decreto milleproroghe in corso di conversione

Si evidenzia che con il provvedimento citato dovrebbe venire **allungata al 31/12/2022** (anziché al 30/6/2022) la data entro cui sarà possibile realizzare l'investimento – fruendo delle migliori condizioni previste per il 2021 – relativamente agli ordini che risultino accettati dal venditore con avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Un emendamento al milleproroghe prevende infatti una modifica in tal senso al comma 1056 (per i beni 4.0) e al comma 1054 (per i beni ordinari).

1.3 Credito imposta ricerca e sviluppo – fruizione in 3 rate annuali

Q. Si chiede conferma - in merito alla tabella di scheda 36 - che gli importi del credito d'imposta per ricerca e sviluppo si devono recuperare in 3 rate annuali. Non si possono portare a credito in un'unica rata l'anno successivo?

R. Si conferma che il credito d'imposta di cui alla L. 160/2019, commi 198-208, in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti. Lo prevede il comma 204 della norma citata.

2 QUESITI IN MATERIA DI NOVITA' IVA 2.

1 Trasporti non imponibili art. 9 – quesito 1

Q. Quesito sul tema "novità non imponibile art. 9 dal 01/01/2022": in quanto azienda produttrice ed esportatrice, mi sento di dire che se esportiamo dei nostri prodotti e commissioniamo un vettore per farlo; quest'ultimo continuerà a fatturarci il trasporto in "non imponibile art. 9" come prima. E' corretto?

R. Siamo d'accordo. In questo caso non ci sono dubbi (vedi slides 96 esempio 1 nel rapporto finale "vettore vs esportatore").

2.2 Trasporti non imponibili art. 9 – quesito 2

Q. Nella fattispecie di una triangolazione, dove noi siamo esportatori diretti del prodotto per conto del nostro cliente (italiano o estero che sia), al quale fatturiamo a quest'ultimo in "non imponibile art. 8 A o B", ma lo sdoganamento avviene a nome del nostro cliente (bolletta doganale a nome del cliente), se in questo caso ci incaricassimo di curare anche il trasporto oltre che lo sdoganamento, il vettore fatturerà a noi in "non imponibile art. 9"?

R. Nella triangolare nazionale quando siete promotori (IT2) - incaricando voi il vettore/spedizioniere di far trasportare la merce da IT1 vs cliente extra UE fila come per il quesito 1 perché comparite voi in casella 2 DAU come speditori/esportatori.

Nella medesima triangolare nazionale quando invece il trasporto lo paga IT1 che lo ricarica in fattura vs IT2 in effetti la questione è più critica perché IT1 non compare in casella 2 ma al massimo nelle citazioni (casella 44) della bolletta. Qui sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

Se vendete in articolo 8/b (perché cura il vostro cliente estero) - premesso che non ci può essere triangolazione agevolata per definizione - in linea di principio non dovrete avere spese salvo per una parziale tratta interna e per l'eventuale pratica doganale aperta a vostra cura. In entrambi i casi l'articolo 9 dovrebbe comunque funzionare giacché il cessionario extra UE (se non stabilito in UE) non può comparire in bolletta come esportatore e quindi risulterete voi (in quanto fornitori) come esportatori (potrebbe essere critico, invece, il caso in cui in casella 2 viene indicato come esportatore lo spedizioniere/vettore). Anche per la fattura della pratica doganale (nell'ipotesi che sia a vostro carico solo quella) il rapporto è diretto (spedizioniere – committente del servizio) e quindi dovrebbe funzionare.

2.3 Dichiarazioni d'intento e nuove modalità fatturazione

Q. Posso accettare fatture ricevute senza le nuove disposizioni in materia di DI o devo chiedere nota credito e ri-emissione?

R. E il vostro fornitore che ha interesse a compilare correttamente la fattura per intercettare se ha a che fare con "finti" esportatori abituali o comunque con d.i. invalidate. Il nuovo provvedimento prevede infatti lo scarto della fattura abbinata a d.i. invalidate (ma bisogna compilarle come dice il provvedimento). Se vi sono quindi arrivate fatture non compilate secondo le nuove procedure – nel presupposto che voi non siate finti esportatori abituali – non farei storie particolari al vostro fornitore a condizione che vi abbia

indicato i riferimenti da qualche parte. Buona cosa se lo avvisate di mettersi in linea per le prossime volte.

2.4 Iva fallimenti (nuovo regime)

Q. Abbiamo ricevuto un fallimento depositato in tribunale in data 01/02/22 riferito a fatture emesse nel 2018, possiamo emettere nota di credito per il recupero IVA?

R. Si conferma che se la data della sentenza del Tribunale che dichiara fallita l'azienda è successiva al 25 (o 26) maggio 2021 si entra nella nuova disciplina (nuovo comma 3/a art. 26 DPR 633/72) che consente il recupero immediato anche senza insinuazione al passivo (vedi slides 84 e 86). Ciò vale indubbiamente anche per l'Iva su vecchi crediti (nel caso in questione del 2018) che non era in precedenza recuperabile (per la vecchia disciplina) se non a fine fallimento. L'importante è emettere la nota di accredito (verso il cliente in procedura fallimentare) entro (e non oltre) il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui sorge il diritto al recupero (se la sentenza è del febbraio 2022 il termine ultimo spira quindi ad aprile 2023).

Osservazioni integrative

DDL 228 – decreto milleproroghe in corso di conversione

Si evidenzia che con il provvedimento citato (accogliendo una proposta di emendamento suggerita da Confimi Industria e ANC) dovrebbe venire precisato espressamente che la nuova disciplina opera per le procedure **avviate dal 26 maggio (compreso)** ovvero successivamente al 25 maggio 2021.

2.5 Acquisti da non residenti ed esterometro

Q. Per quanto riguarda le integrazioni, che vengono trasmesse allo SDI, delle fatture ricevute da fornitori UE oltre agli importi che integriamo con l'IVA devono essere indicati anche gli importi ad esempio Esenti art. 10 o F.C. IVA presenti nella fattura ricevuta da parte del fornitore UE oppure solo l'importo che integriamo con l'IVA?

R. La risposta è affermativa giacché il RC va fatto anche nel caso di operazioni non imponibili o esenti (veda scheda che segue). Idem per operazioni FCI (7-bis, 7-quater ecc) carenti del requisito territoriale (veda scheda 124). Discorso diverso potrebbe essere per l'articolo 15, ad esempio dazi e iva addebitate da spedizionieri esteri su fattura, ma passa anche la natura nell'autofattura con N9.4 unitamente alle competenze dovute allo spedizioniere/trasportatore per la patita d'import.

Acquisti RC elettronico internazionale

NATURA – PRECISAZIONI ACQUISTI RC

QUALE NATURA PER GLI ACQUISTI DA NR IMPONIBILI?

➔ **Nessuna:** indico imponibile, aliquota e imposta (Tipo documento TD17, TD18, TD19)

ESEMPI SU ACQUISTI IN RC CHE NON COMPAIONO IN VJ

Acquisto servizi non imponibili art. 9 da NR (tipo documento TD17)

➔ Natura ~~N3.6~~ N3.4

Acquisto intra di beni non imponibili (tipo documento TD18)

➔ Natura 3.5 per acquisti con plafond (N.B. non ha molto senso)

➔ Natura 3.6 per acquisti con introduzione deposito Iva art. 50-bis

➔ Natura 3.6 (si ritiene) per acquisti n.i. art. 40 co.2 (IT promotore)

Acquisto interno da NR (tipo documento TD19)

➔ Natura 3.6 per acquisti con introduzione deposito Iva art. 50-bis

Acquisti esenti

➔ Natura N4 (con TD18 per acqui intra beni, TD19 da extra UE ...)

2.6 Fatturazione elettronica ed esterometro

Q. Noi ad ottobre 2021 abbiamo iniziato ad inviare le fatture emesse TD01-TD02- TD24 verso soggetti non residenti tramite SDI quindi non abbiamo presentato esterometro del 4 trimestre. Abbiamo fatto la stessa cosa per documenti TD17- TD18, è corretto, oppure dovevamo

presentare esterometro perché le fatture originarie dei fornitori non sono in formato elettronico?

R. la nuova procedura (che sostituisce l'esterometro trimestrale cumulativo) è operativa dal 1/10/2022 (e sarà obbligatoria dal 1/7/2022 salvo ulteriori proroghe). Avendo già operato secondo le nuove procedure non avete alcun ulteriore adempimento per l'esterometro (l'avete già fatto).

2.7 Estrazione beni da depositi Iva

Q. Noi importiamo mensilmente dei beni da paese extra europeo. Emettiamo una autofattura per l'estrazione dei beni dal deposito iva. Come dobbiamo procedere con la FE?

R. Se a fare l'estrazione ex articolo 50-bis comma 6 siete voi stessi (ovvero gli stessi soggetti che avevano curato l'immissione in libera pratica – regime 4500 - con introduzione nel deposito fiscale Iva), dovete applicare l'estrazione emettendo autofattura TD22 applicando il RC pieno.

2.8 Intrastat 2022 – nomenclatura beni

Q. Relativamente all'Intrastat: possiamo continuare ad indicare i ns. diversi codici nomenclatura con fatture sotto ai 1000 euro senza utilizzare il codice unico 99500000? In questo modo possiamo indicare correttamente l'origine della merce che potrebbe essere sia UE che EXTRA-UE, corretto?

R. Si certo potete continuare con l'indicazione del codice specifico. Quella del codice generico 99500000 è una semplificazione per piccole fatture (inferiori a € 1000) ma non è un obbligo. Codice specifico o codice generico nell'Intra 1-bis da quest'anno c'è l'obbligo del paese di origine (casella 15) per i mensili (tranne quelli con volume sempre inferiore a € 100.000 nei 4 trimestri precedenti oppure per i trimestrali) e quindi - in effetti - se l'origine è di paesi diversi può non essere agevole utilizzare la semplificazione (si dovrebbe comunque spaccettare la fattura in righe diverse a seconda dell'origine).

2.9 Intrastat 2022 – natura transazione

Q. Per la natura transazione l'obbligo della colonna B riguarda solo se il fatturato dell'anno precedente relativo alle spedizioni UE è superiore ai 20.000.000 Euro, corretto? Cosa intende spedizioni/arrivi?

R. Se lo scorso anno (2021) non avete superato € 20 milioni di spedizioni - per Intra 1-bis - potete compilare solo la colonna A (oppure tutte e due come preferite); deve obbligatoriamente compilare anche la B solo chi ha superato. Le spedizioni sono le cessioni Intra (art. 41) + le altre spedizioni (ad esempio invio merce in conto lavoro a lavorante UE natura 4.1 oppure reso di merce lavorata da IT a committente UE natura 5.1). Speculare il funzionamento per gli intra 2-bis con riferimento agli arrivi (acquisti + arrivi per lavorazioni)

2.10 Intrastat 2022 – riparazioni e sostituzioni in garanzia

Q. Qual è il modo corretto per dichiarare le riparazioni e sostituzioni di merce?

R.

Riparazioni ed Intrastat. Da anni i movimenti a scopo di riparazioni (a differenza delle lavorazioni) non vengono richiesti negli elenchi Intra-bis (dei movimenti); dal 2006 la compilazione non è più richiesta nemmeno se a pagamento. Detta esclusione è confermata nel punto 4/h delle avvertenze generali del titolo I delle istruzioni 2022 allegate al provvedimento AdD/AdE/Istat del 23/11/2021. Va quindi solo tenuto il registro delle movimentazioni a titolo non traslativo + (ovviamente) va compilato l'elenco Intra quater per la fattura della riparazione.

Sostituzione in garanzia. La nuova natura transazione di codice 2 (es 2|2. e 2|3) richiedono delle spiegazioni interpretative che al momento non ci sono; vedremo se nei prossimi giorni l'AdD uscirà con qualche nota in caso contrario si ritiene ancora valida la vecchia circolare 13/E/94 che escludeva dal listing in caso in quesitone.

ESTERO

DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI ACCESSORI PER TUBI CINESI

Con il Regolamento (UE) 2022/95¹ del 24.1.2022 la Commissione UE ha istituito, dal 26.1.2022, un **dazio antidumping definitivo del 58,6%** sulle importazioni di **accessori per tubi** (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), **di ferro o di acciaio** (escluso l'acciaio inossidabile), **il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm**, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (**codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98**) e **originari della Repubblica popolare cinese**.

Il dazio è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 80 92) **spediti da Taiwan** (codice addizionale TARIC A 999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, eccetto gli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).

Il dazio è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 93), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 93), ed ex 7307 99 80 (codice TARIC 7307 99 80 93) **spediti dall'Indonesia**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Indonesia o meno.

Il dazio è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 94), ed ex 7307 99 80 (codice TARIC 7307 99 80 94) **spediti dallo Sri Lanka**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno.

Il dazio è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificati con i codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 95), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 95), ed ex 7307 99 80 (codice TARIC 7307 99 80 95) **spediti dalle Filippine**, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari delle Filippine o meno.

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/95 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0095&from=IT>

IMPORT IN SVIZZERA: DAZI INDUSTRIALI ABOLITI DAL 2024

Rilanciare la ripresa dopo la crisi e alleggerire l'onere per i cittadini.

Questi i motivi che hanno spinto il parlamento ad **abolire i dazi all'importazione sui prodotti industriali, con effetto dall'inizio del 2024**, come stabilito dal Consiglio federale. In concreto, precisa una nota governativa, **vengono aboliti**, mediante una modifica legge sulla tariffa delle dogane, **i dazi vigenti per l'importazione di tutti i prodotti industriali** e semplificata la tariffa doganale per ciò che concerne le voci relative a questi prodotti.

Da un lato, stando all'esecutivo si tratta di agevolare l'importazione permettendo alle imprese di accedere a prodotti esteri a condizioni più favorevoli - rafforzando nel contempo la competitività dell'economia nazionale e delle esportazioni - e, dall'altro, di consentire ai consumatori di acquistare a un prezzo più conveniente i beni importati.

Le modifiche alla tariffa doganale entreranno in vigore a inizio gennaio 2024: in questo modo gli oneri legati ai cambiamenti procedurali possono essere contenuti al massimo, a tutto vantaggio degli operatori economici e dell'amministrazione federale, spiega il comunicato. Tutti gli attori coinvolti dispongono così del tempo necessario per gli adeguamenti tecnici e organizzativi.

Fonte: ICE Berna <https://www.ice.it/it/mercati/svizzera/berna>

COSTI CARNET ATA 2022

Dal 1° gennaio 2020 le tariffe per il rilascio del Carnet ATA e fogli aggiuntivi sono le seguenti:

Documenti per l'estero	Prezzo cessione operatori	Prezzi IVA compresa
Carnet ATA Base ¹	€ 70,00	€ 85,40
Carnet ATA Standard ²	€ 100,00	€ 122,00
Carnet CPS China/Taiwan ³	€ 70,00	€ 85,40
fogli aggiuntivi supplementari	€ 1,00	€ 1,22

Il Carnet A.T.A. (acronimo dell'espressione francese ed inglese "Admission Temporaire/Temporary Admission") è un documento doganale internazionale concepito per **facilitare la movimentazione internazionale delle merci in regime di temporanea importazione o esportazione**.

Tale documento consente di importare o di esportare temporaneamente merci da e verso i Paesi aderenti alla Convenzione, nonché di farle transitare negli stessi, senza dover pagare i diritti alla frontiera, a condizione che vengano reimportate nel Paese di provenienza entro i termini previsti.

¹ Carnet ATA Base per gli operatori che prevedono di effettuare solo 2 viaggi all'estero. Questo carnet non consente in alcun caso l'integrazione con altri fogli e si estingue una volta esaurite le operazioni ammesse (DUE viaggi), indipendentemente dalla sua data di scadenza

² Carnet ATA Standard per gli operatori che prevedono di effettuare più di 2 viaggi all'estero, consente di aggiungere altri fogli in qualsiasi momento

³ Per Taiwan si utilizza uno strumento simile al Carnet ATA denominato Carnet CPD/China Taiwan

Il Carnet A.T.A. costituisce un'opzione alternativa, facoltativa e non obbligatoria, rispetto alle procedure doganali standard di esportazione/importazione temporanea e di riesportazione/reimportazione vigenti in ciascun Paese.

Le **merci** generalmente ammesse a Carnet sono:

- merci destinate a fiere e mostre
- campioni di prodotti
- strumenti per uso professionale
- materiale scientifico e pedagogico

Il Carnet ATA va **richiesto alla Camera di Commercio** dove l'impresa ha la sede legale e il suo **rilascio è subordinato al pagamento di una polizza assicurativa** che assicura Unioncamere per il mancato rimborso, da parte del titolare del carnet ATA, dell'importo dei diritti doganali che le autorità doganali dovessero richiedere a Unioncamere per l'irregolare utilizzo del carnet da parte del titolare del Carnet ATA; l'assicurazione subentra solo se il titolare non versa quanto dovuto.

Il Carnet ATA ha **validità massima di 12 mesi** e va restituito all'Ufficio camerale al termine del suo utilizzo (e comunque entro 8 giorni dalla data di scadenza).

La **lista dei paesi** aderenti alla Convenzione ATA è consultabile al link <http://www.unioncamere.net/commercioEstero/ata/paesi.htm>

Dall'1.1.2022 è temporaneamente sospesa l'emissione di Carnet ATA per il Brasile.

IL DATO "PAESE DI ORIGINE" DA SEGNALARE NEI MODELLI INTRASTAT 2022

Per le cessioni intracomunitarie di beni aventi periodo di riferimento decorrente dall'1.1.2022 è stato introdotto l'obbligo di inserire nel modello INTRA 1-bis, ai fini statistici¹, l'informazione relativa all'origine dei beni spediti, in recepimento delle disposizioni previste in materia statistica dal regolamento UE 2020/1197.

Sul punto le nuove *istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti* (v. allegato XI alla Determinazione dell'Agenzia Dogane Monopoli 493869 del 23.12.2021 al link <https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da>) riportano quanto segue:

Paese di origine (col. 15).

Indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

- *Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.*
- *Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo,*

¹ dal 2018 la compilazione dei dati statistici degli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è facoltativa per i soggetti che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiori a 100.000 euro

che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.

L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Tecnicamente si tratta di indicare nel modello INTRA 1-bis l'origine non preferenziale delle merci, determinata secondo la normativa doganale.

L'acquisizione dell'origine non preferenziale è definita nell'art. 60 del Reg. 952/2013 che distingue tra prodotti interamente ottenuti in un unico paese (prodotti del regno animale, vegetale, minerale) e prodotti alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori. In questo secondo caso, che interessa la maggior parte dei prodotti industriali, il prodotto è **originario dello Stato membro o del paese** in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per alcune merci (voci doganali) le regole per stabilire il paese di origine sono contenute nell'allegato 22-01 del Reg. 2015/2446 https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2015&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG&DTS_DOM=EU_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1644591692374&DTN=2446 che distingue tra regole primarie e residuali. Un prodotto è considerato originario del paese in cui è rispettata la regola primaria; quando, invece, la regola primaria non è rispettata in quel paese, l'origine viene determinata sulla base della regola residuale di capitolo.

Per le merci (voci doganali) non compresi nell'allegato 22-01 l'origine deve essere determinata caso per caso valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale e ai requisiti richiesti dall'art. 60 di cui sopra; in questi casi può essere d'aiutolo/orientamento lo strumento non giuridicamente vincolante rappresentato dalla posizione comune elaborata dalla UE e pubblicata nel sito della Commissione Europea al link https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/nonpreferential-origin/table-list-rules-applicable-products-following-classification-cn_en

Inoltre, nelle valutazioni sull'acquisizione dell'origine, devono sempre essere considerate le operazioni (c.d. operazioni minime) che **non** sono considerate come trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, ai fini del conferimento dell'origine, ovvero:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;*
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;*
- c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;*
- d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;*
- e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;*
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;*
- g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;*
- h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) a g).*

A tal riguardo il Reg. (UE) 2015/2446 chiarisce che, quando si apportano solo operazioni minime, cioè insufficienti a conferire l'origine, oppure le operazioni non sono economicamente giustificate, l'origine viene determinata come segue:

- per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci;

- per le merci che non rientrano nell'allegato 22-01 l'origine del prodotto finale è il paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali. Se il prodotto è classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al peso degli stessi. Se il prodotto finale è classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97 del sistema armonizzato, la maggior parte dei materiali è determinata in base al valore degli stessi.

Alla luce di quanto sopra è evidente che la corretta classificazione doganale delle merci, cioè la corretta attribuzione del codice doganale alle merci, è la preconditione di fondamentale importanza per la determinazione dell'origine.

PUBBLICATO INTR@WEB 2022 e LA TABELLA TRASPOSIZIONI 2022

Il programma **Intr@web anno 2022** per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari dei beni e servizi (elenchi Intrastat) **è stato pubblicato** nel sito dell'Agenzia Dogane Monopoli ed è scaricabile al link <https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-anno-2022>

Le novità introdotte per la compilazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni aventi periodo di riferimento decorrente dall'1.1.2022 sono contenute nella Determinazione dell'Agenzia Dogane Monopoli Prot. 493869/RU del 23.12.2021¹ e sono riassunte nel nostro articolo NOVITÀ 2022 PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT².

Sempre all'indirizzo <https://www.adm.gov.it/portale/software-intrastat-anno-2022> è anche disponibile la **tabella trasposizioni della Nomenclatura Combinata (NC – codice doganale a otto cifre) 2021-2022**.

La Nomenclatura Combinata valida per l'anno 2022 è contenuta nell'allegato al Regolamento di esecuzione UE 2021/1832 che recepisce le modifiche del Sistema Armonizzato SA 2022, cioè della codifica delle merci adottata a livello internazionale e aggiornata ogni cinque anni dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO).

La tariffa è stata aggiornata, come di consueto, per rispondere all'evoluzione degli scambi internazionali di beni conseguente al progresso tecnologico e alla produzione di nuove merci.

Sono stati cancellati circa 350 codici della tariffa 2021 e introdotti circa 600 nuovi codici³. Nel Reg. 2021/1832 i nuovi codici sono contrassegnati con una stellina mentre le modifiche ai codici esistenti sono contrassegnate con un quadratino.

Rimanendo in ambito Intr@web e quindi Intrastat, si ricorda l'importanza della corretta attribuzione del codice doganale alle merci, cioè la corretta classificazione doganale tariffaria, anche ai fini della determinazione dell'origine non preferenziale delle merci, dato ora richiesto ai soggetti mensili nella nuova colonna 15 del modello INTRA 1-bis (cessioni intracomunitarie di beni).

Sul tema, v. nostro articolo IL DATO "PAESE DI ORIGINE" DA SEGNALARE NEI MODELLI INTRASTAT 2022¹

¹ <https://www.adm.gov.it/portale/-/determinazione-n-c2-b0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovi-modelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-servizio-rese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da>

² disponibile al link <https://www.apindustria.vi.it/servizi/estero/approfondimenti/182-intrastat.html>

³ v. dettagli nel sito ADM al link <https://www.adm.gov.it/portale/-/tar-2021-071-417678>

DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT IN UE DI ALCUNI ELEMENTI DI FISSAGGIO IN FERRO O ACCIAIO ORIGINARI DELLA CINA

Con il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/191² la Commissione UE ha istituito, a partire dal **18.2.2022**, un **dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile**, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, **originari della Repubblica popolare cinese**, attualmente classificati con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318 15 95 19 e 7318 15 95 89), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95 e 7318 21 00 98) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 e 7318 22 00 98).

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è dell' **86,5%**.

L'aliquota del dazio antidumping è inferiore per le società elencate nella tabella dell'art. 1 par. 2 del regolamento in parola; l'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate nella tabella è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società (86,5%).

OPPORTUNITA' E FINANZIAMENTI

BANDO PER CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

La **CCIAA di Vicenza** promuove un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che investono in tecnologie digitali, software, applicativi e servizi specialistici che consentano di implementare nuovi modelli organizzativi, incrementare l'informatizzazione delle attività di back e front office, migliorare l'efficienza aziendale tramite l'adozione di tecnologie innovative.

Per ulteriori informazioni: www.apindustria.vi.it

¹ disponibile al link <https://www.apindustria.vi.it/servizi/estero/approfondimenti/182-intrastat.html>

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/191 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0191&from=IT>

FORMAZIONE**FONDIMPRESA AVVISO 3/2021 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER PMI**

Con il nuovo Avviso **3/2021, Fondimpresa**, il fondo interprofessionale per la formazione continua delle imprese, ha stanziato 15 milioni di euro destinati alla formazione gratuita delle PMI (Piccole e medie imprese), grazie al contributo aggiuntivo.

Per ulteriori informazioni [clicca qui](#)

IL RUOLO DEL CONTROLLER IN AZIENDA

21 marzo e 01 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Scopo principale del corso è quello di sensibilizzare i responsabili amministrativi ai necessari cambiamenti di mentalità, alle nuove competenze, che sono proprie della funzione di "controller", separata nella grande azienda da quella di "account", indicando il percorso culturale da responsabile amministrativo di una PMI tradizionale, a controllore della gestione aziendale di una PMI innovativa.

Per ulteriori informazioni [clicca qui](#)

SICUREZZA-AMBIENTE**NOVITÀ E SCADENZE DELL'AREA SICUREZZA AMBIENTE****1. CONTO ALLA ROVESCIA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OT23 (ex OT24)**

Le aziende hanno tempo fino al 28 febbraio 2022 per provvedere alla presentazione telematica, attraverso alla "sezione online" presente sul sito www.inail.it, unitamente alla documentazione probante la richiesta stessa.

Per accedere alla richiesta è necessario essere regolari a livello di versamenti contributivi e di aver effettuato interventi tali che la somma dei punteggi sia pari almeno a 100.

Il modello relativo agli interventi effettuati nell'anno 2021 riproduce sostanzialmente quello del 2021 con alcune piccole novità quali l'inserimento di un intervento legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro "severi caldi" (ad es. acciaierie, fonderie, ecc.), la reintroduzione dell'intervento relativo all'adesione al programma Responsible Care di Federchimica.

Per quanto riguarda gli interventi relativi a sostituzione di macchine obsolete e C-automazione di fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi è stata prevista la possibilità di realizzazione dell'intervento anche mediante noleggio o leasing delle macchine.

MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio per prevenzione ANNO 2022 – [clicca qui](#)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione – [clicca qui](#)

2. ABROGAZIONE DEL DM 10/03/1998

A settembre 2021 sono stati emanati 3 decreti che nel loro insieme vanno definitivamente ad abrogare il DM 10/03/1998 e di conseguenza a cambiare la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Tali decreti sono:

- DM 1/09/2021 (**entrata in vigore 25/09/2022**)
- DM 2/09/2021 (**entrata in vigore 04/10/2022**)
- DM 3/09/2021 (**entrata in vigore 29/10/2022**)

DM 1 Settembre 2021 – “DECRETO CONTROLLI”

Il decreto riporta i “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri Sistemi di Sicurezza Antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Questo nuovo decreto introduce, per la prima volta, la figura del tecnico manutentore qualificato e prevede che a svolgere gli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti e le attrezzature siano i manutentori ufficialmente formati.

All’interno del Decreto sono elencati i contenuti minimi per chi ambisce ad acquisire la qualifica di tecnico manutentore, dalla formazione teorica alle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio più diffusi all’interno dei luoghi di lavoro.

La qualifica si ottiene al termine di un percorso indicato nel Decreto e viene rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con valenza per tutta Italia.

DM 2 Settembre 2021 - Formazione Addetti Antincendio

Il Decreto definisce i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico Servizio di Prevenzione e Protezione Antincendio, ai sensi dell’art. 45 comma 3 letto a) e punto 4 lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Da sottolineare come principali novità di questo decreto la definizione di precisi requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio e di una periodicità per l’aggiornamento degli addetti antincendio.

La periodicità della formazione degli addetti antincendio viene definita in 5 anni come quella di Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

I nuovi corsi di formazione per Addetti Antincendio previsti dal D.M. 2/9/21 si suddividono in

- livello 1, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Basso
- livello 2, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Medio
- livello 3, con programmi e durate analoghe agli attuali corsi per Addetti Antincendio Rischio Alto

DM 3 Settembre 2021 – Valutazione rischio incendio

Il decreto fornisce indicazioni sulla redazione del documento di **Valutazione del Rischio di Incendio** e di conseguenze sulle misure di prevenzione da attuare producendo così un MINI CODICE di Prevenzione Incendi da adottare.

Nel nuovo codice pur essendo presenti i luoghi a basso rischio di incendio non sono più presenti i tre livelli di rischio basso, medio, elevato.

Con il nuovo codice avremo luoghi a rischio basso e luoghi a rischio NON basso.

Per quanto riguarda la formazione il livello 1 sarà applicabile alle attività classificate a Rischio Basso (ossia quelle in cui si applica il Minicodice di Prevenzione Incendi), i Livelli 2 e 3 saranno applicabili alle attività a Rischio NON Basso in cui si applica il Codice di Prevenzione Incendi.

3. MODIFICHE AL DLGS 81/2008

La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito il D.L. 146/21 apportando variazioni rilevanti al D. Lgs 81/08.

Le principali novità riguardano la responsabilizzazione della figura del preposto riconosciuta quale figura fondamentale a garanzia del rispetto delle misure di sicurezza mediante la sua azione di vigilanza e di intervento.

Altre importanti novità riguardano l'ambito formazione:

- entro il 30/06/2022 sarà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivisitare i precedenti definendo:
 - contenuti minimi e modalità di formazione obbligatoria del Datore di Lavoro;
 - modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- la formazione del preposto dovrà essere ripetuta con periodicità biennale;
- viene specificato in cosa consista l'addestramento ossia nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza e viene indicato che dovrà essere tracciato in apposito registro.

Ultima significativa modifica riguarda le funzioni dell'Ispettorato del Lavoro come organo di vigilanza su salute e sicurezza nel lavoro.

4. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) – 21 Maggio 2022

Quest'anno la scadenza del MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2021 è fissata al 21 maggio 2022.

Le modalità di presentazione della dichiarazione, i soggetti obbligati, le sanzioni e la struttura rimangono gli stessi del 2021 ma cambiano modello e alcune informazioni da trasmettere.

Il **Nuovo Modello MUD** è stato approvato con il D.P.C.M. 17 dicembre 2021.

1.1 Chi deve presentare il MUD?

L'art. 189, commi 3 e 4 del **D.Lgs. 152/2006**, indica i soggetti, che restano invariati rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, obbligati alla presentazione del **MUD**:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto **rifiuti**;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento **rifiuti**;
- imprese ed enti produttori iniziali di **rifiuti** pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di **rifiuti** non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), **D.Lgs. 152/2006** che hanno più di dieci dipendenti;

Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di **rifiuti**, a esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei **rifiuti** di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.

Il Centro Api Servizi Srl, avvalendosi della collaborazione di qualificati professionisti, è in grado di offrire alle Aziende Associate adeguata assistenza tecnica nella compilazione di tale dichiarazione. Il servizio può essere reso sia presso le sedi delle Aziende sia presso il Centro Api Servizi a Vicenza, Schio e Bassano, oppure, dato il particolare momento di emergenza sanitaria anche in modalità telematica tramite e-mail.

Per una corretta compilazione delle schede è indispensabile che le Aziende siano in possesso dei registri di carico e scarico aggiornati, dei dati di classificazione dei rifiuti, della documentazione relativa agli smaltimenti effettuati.

L'Ufficio Sicurezza Ambiente dell'Associazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento: Tel 0444.232.210 - e-mail: t.balasso@apindustria.vi.it - r.fusciello@apindustria.vi.it

5. CONOSCI I NEAR MISS?

Don't miss the near miss! – Non trascurare il near miss!

Concorso per accrescere la cultura della sicurezza mediante la rilevazione e l'analisi di mancati infortuni dal 15 febbraio al 15 maggio 2022.

Il concorso è nato a seguito della creazione in Prefettura di un Tavolo Permanente per la Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro a cui partecipano tutte le parti sociali.

Il concorso è rivolto ad aziende e scuole è stato progettato ed elaborato da Apindustria, Confartigianato, Confindustria, Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), Ordine Provinciale degli Ingegneri e Servizio prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL) delle Aziende ULSS 8 e 7.

COME PARTECIPARE:

Inviando la scheda di partecipazione e l'autodichiarazione compilate in tutte le parti all'e-mail prefettura.vicenza@interno.it indicando nell'oggetto la parola **CONCORSO**

6. AGGIORNAMENTO CANDIDATE LIST

Il 17 gennaio 2022 è stato pubblicato da ECHA l'aggiornamento della Candidate List. Ad oggi l'elenco riporta 223 sostanze.